REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Decreto n° 46133/GRFVG del 27/09/2024

Avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi alla realizzazione di interventi di formazione aggiuntiva in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro a seguito di accordo quadro tra INAIL e Conferenza delle Regioni e Province autonome. Modifiche e integrazioni.

Il Direttore del Servizio formazione

Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";

Visto l'Accordo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art.37, comma 2, del decreto legislativo n.81 del 2008 (Rep.atti n.221 /CSR del 21 dicembre 2011);

Visto l'Accordo quadro di collaborazione tra Inail e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 23 luglio 2023 Prot. n. 4709/C7SAN/C17LAV che individua le risorse disponibili e i percorsi formativi da attuare;

Visto l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi alla realizzazione di interventi di formazione aggiuntiva in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro a seguito di accordo quadro tra INAIL e Conferenza delle Regioni e Province autonome approvato con decreto n. 28424/GRFVG del 12/06/2024 di seguito "Avviso";

Visto il Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), emanato con D.P.Reg. n. 140/Pres. del 22 giugno 2017 e s.m.i.;

Visto il Regolamento recante i requisiti dei soggetti affidatari degli interventi formativi, le modalità di accreditamento degli enti di formazione professionale e le procedure di controllo e sanzionatorie, in attuazione degli artt. 23, comma 1, e 25 della LR 21/07/2017 n. 27 approvato con DPReg n. 40/Pres del 28 febbraio 2023 e s.m.i.;

Rilevata altresì la presenza di un errore materiale nella declinazione dei punti elenco di cui al paragrafo 6 "REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELLE IMPRESE BENEFICIARIE FINALI DELL'AIUTO ALLA FORMAZIONE" commi 2 e 3 dell'Avviso;

Considerata altresì la presenza di due errori materiali nel rinvio ai paragrafi e commi presenti al paragrafo 14, comma 3, terzo e quarto punto elenco;

Ritenuto di dover provvedere alla correzione dell'errore materiale di cui sopra, integrando il comma 2 del paragrafo 6 con i punti "c", "d" ed "e" del successivo comma 3, dal quale vengono soppressi e sono declinati nei punti "e", "f", e "g". Il rinvio al "paragrafo 14" del punto "e" è sostituito con "paragrafo 12". Pertanto i commi 2 e 3 del paragrafo 6 risultano così modificati:

"2. L'impresa beneficiaria della formazione deve possedere i seguenti requisiti:
   a. avere sede operativa nel territorio regionale;
   b. non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
   c. essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza;
   d. avere una delle seguenti classificazioni ATECO (codice primario o secondario):
      - C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione de minerali non metalliferi;
      - C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature;
      - E Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento;
      - F 41 Costruzione di edifici;
      - F 42 Ingegneria civile;
      - F 43 Lavori di costruzione specializzati
   e. rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art 73 della L.R. n.18/2003;
   f. trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali;
   g. rispettare il divieto di cumulo previsto al successivo paragrafo 12 dell'avviso;
3. per le sole attività che si configurano come formazione collettiva:
   a. non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e s.m.i.
   b. non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune."

Ritenuto altresì di correggere gli errori materiali presenti al paragrafo 14, comma 3, terzo e quarto punto elenco, sostituendo il rinvio del paragrafo 14 comma 3, terzo punto elenco "paragrafo 14, capoversi 3,10,11 e 12" con "paragrafo 13, comma 5" e il rinvio del quarto punto elenco, "paragrafo 4" con "paragrafo 3, commi 1 e 2";

Specificato che il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del giorno 19 giugno 2020, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", così come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1116 del 25 luglio 2023;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1167 del 27 luglio 2023 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio formazione alla dott.ssa Elisa Marzinotto dal 2 agosto 2023 al 1 agosto 2026;

decreta

Per le motivazioni esplicitate in premessa sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni all'Avviso:

1. il comma 2 del paragrafo 6 è integrato con i punti "c", "d" ed "e" del successivo comma 3 dal quale sono soppressi e sono declinati nei punti "e", "f", e "g". Il rinvio al "paragrafo 14" del punto "e" è sostituito con "paragrafo 12". Pertanto i commi 2 e 3 del paragrafo 6 risultano così modificati:
   "2. L'impresa beneficiaria della formazione deve possedere i seguenti requisiti:
      a. avere sede operativa nel territorio regionale;
      b. non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
      c. essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza;
      d. avere una delle seguenti classificazioni ATECO (codice primario o secondario):
         - C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione de minerali non metalliferi;
         - C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature;
         - E Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento;
         - F 41 Costruzione di edifici;
         - F 42 Ingegneria civile;
         - F 43 Lavori di costruzione specializzati
      e. rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art 73 della L.R. n.18/2003;
      f. trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali;
      g. rispettare il divieto di cumulo previsto al successivo paragrafo 12 dell'avviso;
   3. per le sole attività che si configurano come formazione collettiva:
      a. non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e s.m.i.
      b. non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune."

2. Il rinvio del paragrafo 14 comma 3, terzo punto elenco "paragrafo 14, capoversi 3,10,11 e 12" è sostituito con "paragrafo 13, comma 5" e il rinvio del quarto punto elenco è sostituito con "paragrafo 4" con "paragrafo 3, commi 1 e 2";

3. Il presente decreto, comprensivo dell'Allegato A, testo coordinato dell'Avviso, parte integrante, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, data del protocollo

Il Direttore del Servizio formazione
dott.sa Elisa Marzinotto
(firmato digitalmente)